### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

#### **CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping - Commissione Tesseramenti - Commissione Vertenze Economiche - Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 171/CGF (2009/2010)

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2010

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonio Tumbiolo – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE S. M. TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. BFTM NUMANA CAMERANESE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.

Con provvedimento del 24 novembre 2009, il signor M. S., tesserato in favore dell'A.S.D. BFTM Numana Cameranese, veniva deferito dall'Ufficio Procura Antidoping (UPA) per violazione dell'art. 2.1 del Codice WADA (Codice Mondiale Antidoping). La decisione dell'UPA muove dal riscontro dell'assunzione di una sostanza dopante da parte dell'atleta. Il 10 ottobre 2009, in occasione del controllo antidoping, disposto dalla Commissione Ministeriale ai sensi della legge 376/2000, al termine della gara Real Rieti contro A.S.D. BFTM Numana Cameranese, il calciatore veniva trovato positivo al Metabolita di Tetraidrocannabinolo. La concentrazione della sostanza, circa 93,0 ng/ml, era superiore al limite legale, 15 ng/ml.

Il signor S., che non richiedeva le controanalisi, veniva interrogato dall'UPA il 24 novembre 2009. Il calciatore dichiarava: di aver assunto la sostanza dopante ad una festa di amici, fumando uno spinello; di non esser mai stato prima sottoposto ad un controllo antidoping; di non aver fatto uso del metabolita per migliorare le proprie prestazioni fisiche; di non contestare la procedura di controllo antidoping.

L'UPA, vista l'ammissione dell'atleta e la verosimiglianza dei fatti ricostruiti, chiede la sospensione del calciatore per un periodo di tre mesi, ai sensi dell'art. 10.4 del Codice WADA, decorrenti dalla sospensione cautelare.

Il 6 novembre 2009, infatti, la Corte di Giustizia Federale, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 63/CGF, sospendeva in via cautelare il calciatore per un periodo di 60 giorni

La Corte di Giustizia Federale, in data 27 gennaio 2010, si riuniva per la decisione.

Pacifica risulta la violazione da parte del signor S. dell'art 2.1. La norma, che recepisce il contenuto dell'art. 2.1. del Codice Wada, dispone che gli atleti sono responsabili qualora siano trovate sostanze vietate, inclusi i relativi metaboliti o marker, nei campioni biologici. Nel presente giudizio, i controlli antidoping hanno riscontrato la positività al Metabolita di Tetraidrocannanabinolo. Sostanza, che il calciatore ammette di aver assunto.

L'art. 2, comma 9, Norme Sportove Antidoping contiene un rinvio all'art. 10 del Codice WADA. Il regime sanzionatorio deve dunque essere ricercato all'interno del Codice Mondiale Antidoping.

Vengono, qui, in rilievo gli articoli 10.2 e 10.4. Mentre la prima norma stabilisce in via generale la sanzione di due anni di squalifica nel caso di prima violazione dell'art. 2.1, la seconda prevede un regime di maggior favore, dacché la sanzione (per prima violazione) può anche risolversi in un mero

richiamo. L'art. 10.4 sotto la rubrica "Elimination or Reduction of the Period of Ineligibility for Specified Substances under Specific Circumstances", afferma: "Where an Athlete or other Person can establish how a Specified Substance entered his or her body or came into his or her Possession and that such Specified Substance was not intended to enhance the Athlete's sport performance or mask the Use of a performance-enhancing substance, the period of Ineligibility found in Article 10.2 shall be replaced with the following: First violation: At a minimum, a reprimand and no period of Ineligibility from future Events, and at a maximum, two (2) years of Ineligibility". La norma prevede un regime sanzionatorio più favorevole al ricorrere di tre condizioni: a) assunzione o possesso di una "Sostanza Specifica", ovvero di una delle "Sostanze Proibite" individuate nella "Lista delle sostanze proibite e dei metodi vietati"; b) dimostrazione delle modalità di assunzione o di acquisizione del possesso; c) uso della Sostanza Specifica per fini diversi dal miglioramento delle prestazioni sportive.

Nel caso di specie, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 10.4. L'atleta, per la prima volta sottoposto ad un controllo antidoping, ha ammesso di aver assunto il Metabolita di Tetraidrocannabiolo, sostanza rientrante nella categoria delle "Sostanze Proibite". Per le intrinseche caratteristiche, tale metabolita non viene normalmente assunto a fini dopanti. Esso è stato peraltro assunto fumando uno spinello ad una festa di amici; circostanza che lascia presumere come il calciatore non avesse intenzione di farne uso per accrescere le proprie prestazioni fisiche.

Ne discende che, in applicazione dell'art. 10.4 del Codice WADA ed in accoglimento della richiesta dell'UPA, il signor M. S., responsabile ai sensi dell'art. 2.1 Norme Sportive Antidoping, debba essere squalificato per un periodo di tre mesi, decorrenti dal 6 novembre 2009, data della sospensione cautelare.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore S. M. la sanzione della squalifica per mesi 4.

## 7) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE S. M. TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA

Con atto dell'11 novembre 2009, l'Ufficio di Procura Antidoping deferiva, innanzi a questa Commissione, l'atleta M. S., tesserato in favore della societa' A.S.D. Morolo, per avere violato l'art. 2.1. del Codice Wada.

Infatti, in data 27 settembre 2009, l'atleta M. S. veniva trovato positivo per Metabolita di Tetraidrocannabinolo in occasione del controllo antidoping, disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000, al termine della gara di Campionato Serie D – Girone G "Morolo Calcio/Budoni".

Successivamente, in data 16 ottobre 2009, l'atleta veniva sospeso con provvedimento della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. per la durata di 60 giorni.

Contestualmente, la Corte disponeva la convocazione dello S. per il giorno 30 ottobre 2009. In pari data, l'atleta inviava, a mezzo fax, una nota con allegato certificato medico con la quale comunicava la propria impossibilità a presenziare alla convocazione per motivi di salute.

Preso atto dell'impossibilità, l'Ufficio provvedeva a riconvocare l'atleta per il giorno 6 novembre 2009.

In assenza di comunicazione sui motivi dell'impedimento a presenziare la convocazione del 6 novembre, l'atleta S., solo in seguito all'attività della Segreteria dell'Ufficio della Corte, dichiarava, telefonicamente, di "di aver confuso il giorno 6 novembre con il giorno 7 novembre" e si impegnava a far pervenire, nella stessa giornata, una comunicazione in tal senso.

A mezzo fax, l'atleta comunicava alla Corte il suo rammarico per l'equivoco incorso e, contestualmente, esprimeva i motivi a difesa del suo comportamento ammettendo di aver fatto uso quattro giorni prima della gara di sostanza vietata, ma di averne assunta in quantità non eccessiva e in occasione di una cena con vecchi compagni di scuola.

Dichiarava, altresì, di non essere un consumatore abituale e, per tale ragione, di potere adire la comprensione della Corte per la violazione commessa.

La Corte ha il dovere di ricordare, in armonia con le motivazioni illustrate dalla Procura Antidoping, che, a norma dell'art. 2.1.1 del Codice Wada, "ciascun atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata".

Non c'è intento, colpa, negligenza o utilizzo consapevole di sostanza proibita che la Corte debba dimostrare per comminare una giusta sanzione. Tanto più che, nel caso di specie, sussistono elementi certi di colpevolezza dell'interessato, in ordine alla violazione contestata, confermati dalla sua stessa ammissione di responsabilità.

La Corte, memore del valore strumentale della pena rispetto al bene tutelato dalla norma, ha il dovere di comminare sanzioni congrue alla violazione commessa, e ispirate al principio di equità.

Principio che impone di considerare la vicenda dell'atleta S. alla luce di quanto disposto in casi analoghi.

Ritenendo meritevole di attenzione tale ultima argomentazione, la Corte, visti gli atti dispone la sospensione del calciatore M. S. per mesi quattro a far data dalla sospensione cautelare in applicazione dell'art. 10.4 del Codice WADA.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore S. M. la sanzione della squalifica per mesi 4.

# 8) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE T. S., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ISOLOTTO CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.

Con atto in data 16.12.2009 l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente organo di Giustizia Federale della F.I.G.C. il calciatore S. T., tesserato all'epoca dei fatti in favore della società Isolotto Calcio a 5, il quale all'esito delle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping al termine della gara del Campionato Italiano Calcio a 5 Serie B girone B Futsal Carmenta/Isolotto Calcio a 5, disputata a Carmigmano-Villafranca Padovana, era risultato positivo per la presenza di Benzoilecgonina (metabolita della cocaina).

Il menzionato calciatore, che non ha chiesto la effettuazione delle controanalisi, come previsto dalla normativa di settore, veniva con decorrenza immediata sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con provvedimento del 13.1./2009 di questa Corte di Giustizia Federale.

L'ufficio della Procura Antidoping nel disporre il deferimento del calciatore S. T. per la violazione dell'art.2.1 del Codice WADA dinanzi a questo organo di Giustizia Federale, ha chiesto nei suoi confronti la sospensione dalla attività agonistica per anni due.

Nella seduta del 27.1.2010, assente l'incolpato, il rappresentante della Procura Antidoping ha chiesto nei suoi confronti, conformemente all'atto di deferimento, la sospensione dalla attività agonistica per anni due.

Osserva la Corte Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimento dell'incolpato in ordine alla violazione della normativa antidoping, posto che il T. è risultato positivo alla metabolita della cocaina e che vi è stata ammissione di colpevolezza da parte del calciatore che ha riconosciuto di avere assunto la cocaina rinvenuta nel campione urinario prelevato al termine della gara Futsal Carmenta/Isolotto Calcio a 5.

Sussistono quindi elementi certi di colpevolezza del T. in ordine alla violazione disciplinare contestatagli (art. 2.1 Codice WADA).

Alla stregua della norma sanzionatoria di cui all'art.10.2 del Codice WADA, in assenza di specifiche circostanze esimenti o attenuanti, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per anni due.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore T. S. la sanzione della squalifica per anni 2.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

#### Pubblicato in Roma il 1 marzo 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete